

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

OGGETTO :

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGRATE CONTURBIA E DIVIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI E QUINDI DELLE FUNZIONI: A) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLI; F) RISCOSSIONE TRIBUTI

L'anno duemilaquattordici, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	PRESIDENTE	X	
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	X	
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE	X	
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTINOTTI NATALE	CONSIGLIERE	X	
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
BOLCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	

Assume la presidenza il Sig. TOSI SIMONE - Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra i Comuni di Agrate Conturbia e Divignano per la gestione in forma associata dell'Ufficio Ragioneria / Tributi e quindi delle funzioni: A) Organizzazione generale dell'Amministrazione gestione finanziaria e contabile e controllo; F) Riscossione tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce;

RICORDATO che:

- l'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 e s.m.i., dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dallo stesso articolo, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni che contino una popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti secondo le disposizioni regionali da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera d) attraverso una legge regionale che individui la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento associato delle funzioni;
- la L.R. PIEM. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i, emanata in attuazione a detta normativa, dispone che i Comuni appartenenti alla medesima area territoriale omogenea, individuata come area montana, collinare e di pianura, secondo la deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12/05/1988, nell'associarsi per l'esercizio delle funzioni su citate, devono raggiungere un numero di abitanti minimo, rispettivamente: di 3.000 abitanti nel caso di montagna o collinari e, di 5.000 abitanti nel caso di pianura;
- l'art. 7 della medesima legge regionale, al comma 5, dispone che i Comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee siano considerati rispettivamente di montagna, di collina o di pianura, in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei Comuni proponenti;
- che questo Comune ai fini di dette normative, rientra tra i Comuni collinari;

PRESO ATTO che:

- le funzioni fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in modo associato sono quelle previste dall'art. 19 della legge 07/08/2012, n. 135, (di seguito Legge) e, precisamente:
 - a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione Finanziaria e contabile e Controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) Attività in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto nell'articolo 118, 4° comma della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.
- La funzione l) "Tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale", non deve essere obbligatoriamente associata.

OSSERVATO che:

- i requisiti di aggregazione sono:
 - L'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 7 della L.R.;
 - Il rispetto dei limiti demografici minimi, dedotti dall'ISTAT penultimo anno precedente e quindi l'anno 2012;
 - Risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. le funzioni e i servizi in materia socio-assistenziali possono essere gestite anche tramite Consorzi tra i Comuni.

PRESO ATTO che:

- Si sono quindi svolti incontri con l'Amministrazione comunale di Divignano al fine di definire gli accordi per disciplinare la gestione associata di vari servizi tra cui quelli ascrivibili all'ufficio ragioneria - tributi, che, nella elencazione prevista dalla normativa vigente sono ascrivibili alle funzioni A) e F), addivenendo alla predisposizione della Convenzione in esame per l'approvazione consiliare.

SENTITO:

- il Consigliere BERTINOTTI Natale, che chiede sui costi derivanti, cui replica il Sindaco citando un unico Responsabile del servizio e la possibilità di utilizzo del personale per i due Comuni in caso di ferie;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal responsabile di servizio;

VISTO:

- l'art. 30 ed il 42, comma 2 lett- b) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 00
Astenuti:	n. 00

DELIBERA

1. Di approvare, per le causali di cui in premessa, la convenzione allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Agrate Conturbia e Divignano, per la gestione in forma associata delle funzioni A) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO; F) RISCOSSIONE TRIBUTI.
2. Di dare atto che la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi in oggetto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 00
Astenuti:	n. 00

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGRATE CONTURBIA E DIVIGNANO PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO RAGIONERI/TRIBUTI E
QUINDI DELLE FUNZIONI: A) organizzazione generale dell'amministrazione gestione
finanziaria e contabile e controllo F) Riscossione tributi**

L'anno Duemila , il giorno del mese di , nella Casa Comunale di AGRATE
CONTURBIA tra i Signori:

- ❖ **ZANOTTO Daniele** nato a Agugliaro (VI) il 01/04/1954 e residente in Divignano, Sindaco pro-tempore del Comune di DIVIGNANO il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del (codice Fiscale del Comune di).
- ❖ **TOSI SIMONE**, nato a Borgomanero (NO) il 28/05/1974 e residente in Agrate Conturbia, Sindaco pro-tempore del Comune di AGRATE CONTURBIA, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del (Codice Fiscale del Comune di).

Si stipula la seguente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di **RAGIONERI/TRIBUTI e quindi delle funzioni A) Organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria e contabile e controllo F) Riscossione tributi**

P R E M E S S O C H E:

- l'articolo 19 del Decreto Legge N.95 del 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n. 135 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni dalla stessa legge individuate, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni aventi un numero inferiore ai 5.000 abitanti;
- ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 i Comuni di Agrate Conturbia e Divignano sono individuati nella zona territoriale omogenea collinare, secondo la deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/05/1988 e quindi il numero minimo di abitanti da raggiungere per esercitare validamente le funzioni associate è di 3.000 calcolati al 31/12/2012;
- il Comune di Agrate Conturbia contava al 31/12/2012 n. 1.571 abitanti e il Comune di Divignano contava, alla stessa data, n. 1530 abitanti e pertanto è da intendersi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7 della Legge Regionale;
- gli uffici ragioneria/tributi comunali organizzati presso i Comuni della dimensione territoriale di Agrate Conturbia e Divignano si occupano di una serie di funzioni e servizi all'interno delle quali sono riconoscibili quelle di cui alle sotto elencate lettere desunte dalla elencazione di cui all'art.19 della L. 7 agosto 2012 n.135: **A) organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria e contabile e controllo F) Riscossione tributi**
- il Comune di Agrate Conturbia sarà dotato a regime (concorso in via di espletamento) di n. 1 Istruttore Direttivo D1 e n. 1 istruttore amministrativo C1 (PE C5) e il Comune di Divignano di n. 1 Istruttore Direttivo D1 (PE D2);
- è intenzione delle Amministrazioni suddette, avviare un rapporto di convenzione, basato su presupposti che non siano il mero utilizzo di personale di altri Enti previsto da norme contrattuali, ma che, in ossequio alla normativa, intendano proporre un modello organizzativo che si articoli in modo tale da rispondere ai criteri di efficacia ed efficienza con una interscambiabilità di tutto il personale a favore di una maggiore specializzazione, possibile

solamente quando si ha a disposizione un numero sufficiente di addetti, nonché una condivisione delle attrezzature e delle strutture.

- al fine di svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti le funzioni sopra richiamate, si procede pertanto secondo le disposizioni dell'art. 30 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula,

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione ha per oggetto le attività inerenti l'organizzazione dei Servizi di cui alle lettere A) - F) come sopra meglio specificato. Nell'ambito di cui sopra sono da ricomprendersi i servizi relativi alla gestione del bilancio comunale e quindi di tutte le certificazioni, le comunicazioni, le rilevazioni che la normativa di riferimento richiama o richiamerà, la gestione di tutti i tributi e le imposte comunali.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Gli enti stipulanti convengono che la responsabilità dei servizi relativi alle funzioni associate, da intendersi, come responsabilità dell'ufficio ragioneria/tributi, sia affidata operativamente al dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci in possesso dei requisiti idonei.

Il Responsabile si avvale di tutto il personale e di tutte le risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati.

ARTICOLO 3 – SEDE

La sede della Convenzione è individuata presso il Municipio del Comune di Divignano, in Via F. Costa n.6.

Il Comune di Divignano è individuato come Comune capo-convenzione della presente funzione.

Per l'operatività del Servizio rimangono in via ordinaria in attività gli uffici di Ragioneria e Tributi di entrambi i Comuni, dove i servizi vengono gestiti in modo continuativo con la presenza dei dipendenti dei rispettivi Enti. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla l'attività di persona e anche utilizzando gli strumenti informatici, che saranno armonizzati allo scopo di raggiungere la migliore efficienza. La gestione del personale è impostata sul principio della collaborazione e della flessibilità, pertanto sono previsti spostamenti da un Comune all'altro, non solo da parte del Responsabile, ma anche da parte degli altri dipendenti. Qualora gli eventuali spostamenti siano effettuati con andata e ritorno compresa nell'orario di ufficio sono utilizzati gli automezzi a disposizione dei singoli Comuni. Nel caso in cui il dipendente di un Comune debba recarsi nell'altro Comune a inizio o fine giornata lavorativa utilizzerà il proprio mezzo e in questo caso la timbratura verrà effettuata nel Comune in cui inizia o finisce l'orario di servizio.

ARTICOLO 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i., le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dagli stessi o dai loro delegati, per concordare le modalità di svolgimento del Servizio.
- 2) La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune di Divignano individuato come capo-convenzione o dal suo delegato secondo le necessità. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta del Sindaco di Agrate Conturbia, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.
- 3) La conferenza dei Sindaci adotta tutti gli atti necessari per la funzionalità del servizio, inclusi gli orari. In particolare la Conferenza dei Sindaci:
 - stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione
 - definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione

- definisce nel dettaglio i rapporti economici tra i due enti, nel rispetto dei principi fissati nel presente atto convenzionale
- vigila e controlla sull'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi
- si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati
- esamina le eventuali proposte di ingresso nella convenzione

ARTICOLO 5 – DURATA

- 1) La presente Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data che sarà fissata dalla Conferenza dei Sindaci.
- 2) Ogni Comune ha la possibilità di recedere dalla Convenzione, previa comunicazione con un preavviso di 3 (tre) mesi, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 – POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Il personale dei Comuni convenzionati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge.

Il Responsabile di Servizio provvede alla verifica del conseguimento degli obiettivi specifici e alla valutazione del personale alle sue dipendenze predisponendo gli opportuni atti da trasmettere al Comune di appartenenza per l'assunzione degli atti di propria competenza relativi alla gestione giuridica ed economica.

ARTICOLO 7 – DOTAZIONI: RISORSE STRUMENTALI

- 1) Per i servizi convenzionati ogni Comune metterà a disposizione i mezzi tecnici di sua proprietà, per raggiungere la massima efficienza ed economicità.
- 2) Saranno uniformate le strutture, le attrezzature e le modalità organizzative degli uffici allo scopo di ottimizzare i costi soprattutto in relazione all'attivazione di servizi telematici e informatici.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI FINANZIARI

- 1) Le spese relative agli emolumenti per il personale addetto al servizio saranno erogate dal Comune di appartenenza.
- 2) La retribuzione di posizione (da concordarsi nell'ambito della conferenza dei Sindaci), nonché la retribuzione di risultato (come riconosciuta dall'organo comunale di valutazione del Comune di cui è dipendente) da riconoscersi al Responsabile del servizio è corrisposta dal Comune di appartenenza. La percentuale di competenza di ciascun Comune è fissata al 50%.
- 3) Le altre spese, direttamente connesse alla attuazione organizzativa della convenzione, saranno assunte e liquidate nel Comune dove vengono sostenute il quale provvederà ad assumere gli impegni e ad effettuare le liquidazioni.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi come spese relative alla gestione della convenzione i software gestionali e l'acquisto di libri e le spese di formazione specifica del personale.

Inoltre, relativamente all'assunzione di spese "una tantum" per attrezzature da utilizzare esclusivamente per il servizio convenzionato, la conferenza dei Sindaci, in considerazione della natura dell'acquisto e delle sue modalità di utilizzo, potrà stabilire una particolare ripartizione delle spese.

ARTICOLO 9 – MISURA FISCALE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma II, del D.P.R. n.634/1972, come modificato dall'art.5 del D.P.R. N.131/1987; le eventuali spese di registrazione saranno ripartite in eguale misura fra i Comuni convenzionati.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI AGRATE CONTURBIA:

IL SINDACO.....

PER IL COMUNE DI DIVIGNANO

IL SINDACO.....

5/2/72
100

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17 DIC 2014 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, li 17 DIC 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, li 17 DIC 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 15 12 2014, perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs. n. 267/00)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3 D.Lgs. n. 267/00)

Agrate Conturbia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE